

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'intendente generale farà un progetto primitivo e lo comunicherà a tutti i comuni. I comuni faranno le loro osservazioni, e indi si sottoporrà al Consiglio divisionale.

**MICHELINI**. Tutto questo va bene, ma io vorrei fare un'altra proposizione.

**PRESIDENTE**. Permetta che io le legga prima la proposta, ella poi vedrà se sia il caso di fare ancora un'aggiunta. La proposta del signor ministro è così concepita:

« La quota posta a carico dei detti comuni sarà definitivamente ripartita fra essi dal Consiglio divisionale di Ciamberì nella prossima Sessione, sentite le osservazioni dei comuni interessati. »

**MICHELINI**. Io propongo che vi si aggiunga: « proporzionalmente al vantaggio che deriverà a ciascun comune. »

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ma questo è naturale.

**MICHELINI**. Se è naturale, perchè dunque si esprime all'articolo 8, dove si parla delle quote cui devono concorrere i particolari?

**PRESIDENTE**. Il signor ministro aderisce a questa proposta?

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non l'accetto.

**PRESIDENTE**. Allora metterò prima di tutto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Michelini.

Coloro che intendono che sia adottato questo sottoemendamento, ed è che si soggiungano alla proposta le parole « proporzionalmente all'utile che ne può derivare a ciascun comune, » vogliono alzarsi.

(La Camera rigetta.)

Metterò ai voti la seconda parte dell'articolo 2, riservando di mettere ai voti l'emendamento del deputato Cavour Gustavo, il quale può stare indipendentemente dalla proposta del Governo.

« La quota posta a carico, ecc. » (Vedi sopra)  
(È approvata.)

Ora viene la proposta del deputato Cavour Gustavo.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io veramente non credo necessaria quest'aggiunta. Ho piena fiducia nel Consiglio divisionale di Ciamberì, e non credo che vorrà ricusarsi di deliberare intorno ad un riparto, che in definitiva è fatto nell'interesse delle provincie che lo compongono. Se un caso straordinario e doloroso è accaduto a Nizza, era questo per circostanze speciali, le quali non penso sussistano nelle provincie della Savoia. Vi era colà sgraziatamente una gara fra due delle tre provincie che costituiscono quella divisione; ma questo, ripeto, non credo sussista nella divisione di Ciamberì, epperò è un pericolo che non ha probabilità. Ove poi questo accadesse, ci sarebbe sempre un rimedio semplicissimo. Con un articolo di legge, che la Camera voterebbe senza difficoltà nella prossima Sessione, si rimedierebbe al rifiuto di concorso del Consiglio divisionale. Epperò io crederei più conveniente di non mostrare questa diffidenza verso il Consiglio divisionale, e quindi che non si debba accettare quell'aggiunta.

**CAVOUR GUSTAVO**. È canone della scienza legale che la legge non si fa per gli uomini perfettamente retti, ma per quelli che vorrebbero frodarla. È assioma della scienza legale che *lex iusto non est posita*.

Qui mettiamo il Consiglio divisionale in una condizione che può essere delicata. L'opera, si dirà, è fatta dallo Stato; è cosa facile e comoda che continui lo Stato a pagare; noi ce ne andiamo a casa senza avere votato, e così per un anno di

più pagheranno i contribuenti. Io credo che il Legislatore debba avere una diffidenza generale, dirò così, che non è odiosa per nessuno, per non essere poi nel caso di mostrarla in certi casi speciali verso qualcheduno. Bisogna che una vertenza qualunque abbia sempre il mezzo di venire risolta. Io aveva comunicato alla Commissione questo mio pensiero, e sembravami che non incontrasse opposizione, perchè vi deve sempre essere un mezzo di poter uscire da un rifiuto di giustizia o dal caso in cui non possano le parti accordarsi fra loro.

In un Consiglio divisionale, se i rappresentanti più speciali di una o più provincie si credono lesi, si possono ritirare e rendere impossibile la votazione per difetto di numero legale.

Ora, potremo in questo caso dire che sia più giusto che lo Stato continui a sopportare aggravi che tutti conoscono non essere giusti? Pertanto io credo di dover persistere nel mio emendamento che vado a formulare.

**LACHENAL**. L'amendement proposé par l'honorable monsieur Gustave de Cavour est prévu par la loi. Toutes les fois qu'un Conseil communal, provincial ou divisionnaire ne satisfait pas à l'obligation qui lui est imposée de délibérer sur les objets qui lui sont soumis, l'autorité supérieure en vertu d'un article de loi que je ne me rappelle pas en ce moment, est autorisée à y pourvoir d'office.

**CAVOUR GUSTAVO**. Qui si tratta di una legge specialissima, di una legge in cui il Consiglio divisionale è investito di una qualità nuova, di una vera qualità di giurì. Per conseguenza l'osservazione dell'onorevole Lachenal parmi che venga in appoggio del mio emendamento, non fosse altro che per togliere il dubbio se veramente l'intendente generale avrebbe in questo caso specialissimo l'autorità che ha negli altri casi ordinari.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Cavour Gustavo, così concepita:

« Qualora nella prossima Sessione di quel Consiglio non venga a questo riguardo presa formale deliberazione, l'intendente generale di Ciamberì è autorizzato a provvedere d'ufficio al riparto. »

(La Camera rigetta.)

« Art. 3. Mediante il pagamento delle quote di contributo come sovra a loro carico fissate, lo Stato e le provincie non potranno essere richieste di speciale concorso per ciò che concerne le strade reali e provinciali esistenti lungo le dighe dei fiumi arginati. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il bilancio annuo del consorzio sarà formato da un Consiglio d'amministrazione composto dell'intendente generale di Ciamberì, il quale ne avrà la presidenza, del direttore demaniale e di sei delegati dei mandamenti di Albertville, Grésy, Aiguebelle, Chamoux, St-Pierre d'Albigny e Montmeillan.

« Questi delegati saranno eletti dai sindaci delle comuni di ogni mandamento, riuniti al capoluogo del mandamento, sotto la presidenza del giudice.

« L'ingegnere-capo di Ciamberì interverrà al Consiglio con voto consultivo.

« Lo stesso Consiglio delibererà sulle spese non previste in bilancio che occorressero entro l'anno. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'esecuzione del bilancio spetterà all'intendente generale, il quale avrà pure la sorveglianza delle opere e la cura di promuovere i necessari provvedimenti.

« Esso avrà la facoltà di dare entro l'anno le disposizioni